



**FOGLIO INFORMATIVO  
OPERAZIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO**

**INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO**

Denominazione	<b>Credemfactor S.p.A. - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"</b> Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. (n. 19041). Iscritta nell'Elenco Generale di cui all'art. 106 del T.U.B. (n. 1042).
indirizzo della sede legale: numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Via Ernesto Che Guevara, 4/b - 42123 - Reggio Emilia Tel.:+39 0522 326911
numero di fax	Fax:+39 0522 326000
sito internet:	<a href="http://www.credemfactor.it">www.credemfactor.it</a>
indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:crdfactor@credem.it">crdfactor@credem.it</a>
Aderente Assifact – Associazione Italiana per Factoring	

**Riservato all'Offerta Fuori Sede**

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome .....  
 Indirizzo .....  
 Tel. ....  
 E-mail .....  
 Qualifica .....  
 Iscrizione (indicare Albo e n°) .....

**CHE COS'E' LA DILAZIONE DI PAGAMENTO**

**CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO**

Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente) di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati dalla società di factoring. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

**RISCHI A CARICO DEL CLIENTE**

Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE - Condizioni economiche massime applicabili al servizio**

<b>Codice condizione</b>	<b>Descrizione condizione</b>	<b>Valore condizione massima</b>
D103	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI – Commissione di dilazione flat sul valore nominale dei crediti dilazionati al lordo delle note di credito	2%
D104	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI ALC – Commissione di dilazione flat sul valore nominale dei crediti dilazionati al lordo delle note di credito	2%
D105	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL NETTO NC – Commissione di dilazione pro mese (o frazione) sul valore nominale dei crediti dilazionati al netto delle note di credito	2%
D108	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT PER MESI DURATA DILAZIONE – Commissione di dilazione pro mese (o frazione) sul valore nominale dei crediti dilazionati al lordo delle note di credito	2%
D110	COMMISS. RITARDATO PAGAMENTO – Commissione di ritardato pagamento flat sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria o dilazionata	2%
D501	GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - Giorni valuta calendario per incassi a mezzo bonifico bancario	15 giorni



D502	GG VALUTA LAVOR. PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO – Giorni valuta lavorativi per incassi a mezzo bonifico bancario	15 giorni
D511	GG VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. - Giorni valuta calendario per accredito salvo buon fine (S.B.F.) RI.BA.	20 giorni
D512	GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. – Giorni valuta lavorativi per accredito salvo buon fine (S.B.F.) RI.BA.	20 giorni
D513	GG VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. R.I.D. – Giorni valuta calendario accredito salvo buon fine R.I.D./MAV	20 giorni
D514	GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. R.I.D. – Giorni valuta lavorativi accredito salvo buon fine R.I.D./MAV	20 giorni
D404	SPESE ISTRUTTORIA - Spese di istruttoria pratica	€ 1.000
D152	SP HANDLING PER RATA DI FATTURA, N.C. O DOCUM. SIMILARI – Spese handling per rata di fattura, nota credito o documenti simili	€ 20
D158	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	€ 1,02
D181	SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO TRIMESTRALE – Spese tenuta conto trimestrali	€ 50
D182	SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO MENSILE – Spese tenuta conto mensili	€ 50
D312	INTERESSI DI DIALZIONE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA – Tasso posticipato di dilazione euro (valore effettivo annuo comprensivo della capitalizzazione)	9,75(*)
D313	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA – Tasso posticipato di ritardato pagamento euro (valore effettivo annuo comprensivo della capitalizzazione)	9,75(*)
D312	TASSO DI DILAZIONE POSTICIPATO - Spread massimo su anticipazioni in euro rispetto al tasso di riferimento EURIBOR.	6% (*)
D313	TASSO DI RITARDATO PAGAMENTO POSTICIPATO - Spread massimo su anticipazioni in euro rispetto al tasso di riferimento EURIBOR.	6% (*)
	(*)Periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annua – divisore: euro 365 (anno civile) In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione mensile in aumento o diminuzione (indicizzazione) in funzione dell'andamento del parametro. <b>PARAMETRI UTILIZZATI (Fonte di rilevazione Il sole 24 ore)</b> a) EURIBOR 1, 2, 3, 6, 12 MESI, rilevato: valuta primo giorno lavorativo mese in corso; b) EURIBOR 3, 6 MESI media mensile mese precedente rilevato: valuta primo giorno lavorativo mese in corso; d) EURIBOR 3 MESI media mensile mese corrente rilevato: ultimo giorno lavorativo del mese.	
Commissioni e spese saranno assoggettate ad IVA se previsto dalla normativa vigente. Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.		

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alle operazioni di factoring può essere consultato nei locali e sul sito internet della Società - [www.credemfactor.it](http://www.credemfactor.it).

## RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

### Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto. Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro 60 (sessanta) giorni.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono 15 (quindici) giorni.

### Reclami

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio nell'Emilia. Il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Compliance Relazioni Clientela di Credito Emiliano S.p.A., sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio nell'Emilia (RE) – con lettera raccomandata A.R. o all'indirizzo di posta elettronica [recweb@credem.it](mailto:recweb@credem.it). L'Ufficio Compliance Relazioni Clientela deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore BancarioFinanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato da Credemfactor S.p.A. o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a Credemfactor S.p.A.. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutti gli Uffici Commerciali di Credemfactor S.p.A.. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo a Credemfactor S.p.A. ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente a Credemfactor S.p.A..

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede Credemfactor S.p.A. per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

## LEGENDA

**Società di Factoring o Factor:** oltre a CREDEMFACOR SPA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

**Cedente:** l'impresa fornitrice cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

**Debitore:** la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

**Credito** indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi;

b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

**Cessione:** il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e s.s. C.C. nel caso dei crediti sub b).

**Corrispettivo della cessione di credito:** importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

**Pagamento del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

**Pagamento anticipato del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione del credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di Factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

**Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di Factoring:** assunzione da parte della società di Factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali la società di Factoring intende assumersi tale rischio.

**Interessi:** corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di Factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di Factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

**Valuta:** data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

**Tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

**Capitalizzazione:** indica il meccanismo con cui, periodicamente o comunque secondo scadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:  $((1+t/m*1000)^m-1)*100$  dove  $t$ =tasso;  $m$  =periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4, se semestrale 2, se annuale 1.

**Interesse commerciale su operazioni di sconto (calcolo del netto ricavo):** il calcolo della componente interessi avviene con la seguente formula  $I = (c*i*t) / (d*100)$  dove  $c$  = importo cessione,  $i$  = tasso,  $t$  = giorni effettivi,  $d$  =divisore. La liquidazione degli interessi avviene contestualmente all'accredito dell'anticipazione.

**Parametro di indicizzazione:** indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

**LIBOR:** acronimo di London interbank offered rate è il tasso di interesse interbancario quotato sulla piazza di Londra per le principali divise.

**SPREAD:** valore da sommare ad un parametro base.

**Tasso Effettivo Globale Medio:** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di "Factoring", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

**Spese di handling:** spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso.

**Reclamo:** ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.